

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2024
139/2024/A

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTACCO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 898, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1290^a riunione del 9 aprile 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- l’art. 30, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- l’art. 56, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- l’art. 19, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- l’art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità (di seguito: il Regolamento);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2008, GOP 24/08, inerente la definizione di criteri per l’attivazione di comandi e distacchi da altra pubblica amministrazione (di seguito: deliberazione GOP 24/08);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 326/2012/A, con cui, tra l’altro, sono state approvate l’ipotesi di Protocollo d’intesa sui criteri e linee guida dei comandi e distacchi presso l’Autorità e l’ipotesi di accordo del trattamento economico dei comandi e distacchi presso l’Autorità, sottoscritte il 4 luglio 2012;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2019, 284/2019/A, di conferimento dell’incarico di Consigliere tecnico-scientifico dell’Autorità (di seguito: deliberazione 284/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 613/2023/A, di approvazione del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024;

- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2023, 176/2023/A di recepimento dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 5 aprile 2023 (di seguito: deliberazione 176/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2023, 231/2023/A recante “disposizioni in materia di distacco di personale ai sensi dell’art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (di seguito: deliberazione 231/2023/A);
- la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 30 novembre 2023, n. 85/DAGR/2023, di aggiornamento della tabella riepilogativa dell’assegnazione del personale nella struttura organizzativa dell’Autorità;
- la comunicazione dell’Autorità prot. n. 24828 del 3 aprile 2024;
- la comunicazione di Acquirente Unico S.p.A. prot. n. 25685 del giorno 8 aprile 2024.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 19, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 disciplina la gestione dei dipendenti delle società a controllo pubblico;
- l’art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha integrato l’art. 19 di cui all’alinea che precede mediante inserimento di un nuovo comma 9 bis ai cui sensi è disposto che *“Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026”*;
- la nota pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 12 del 16 gennaio 2023, Supplemento ordinario n. 3, ha precisato come il soprariportato art. 1, comma 898, detti la disciplina di *“Limiti e durata di comando o distacco di dipendenti di società a controllo pubblico e di enti pubblici non economici presso pubbliche amministrazioni”*;
- l’art. 56, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 nel disciplinare il *“Comando presso altra amministrazione”* dispone che *“L’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l’impiegato. Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche*

con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.

In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando”;

- *l'art. 30, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 nel disciplinare il “Distacco”, dispone che “1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.*

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli approfondimenti giuridici svolti dai Consiglieri giuridici dell'Autorità e dagli

stessi formalizzati in parere del 27 febbraio 2023 hanno consentito di precisare quanto segue:

- l'art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha esteso al personale delle società a controllo pubblico l'applicazione degli istituti del distacco privatistico, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e del comando pubblicistico di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore di soggetti pubblici, ivi comprese le Autorità indipendenti e, dunque, anche l'Autorità, ed in relazione alle specifiche esigenze funzionali correlate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, seppur nel rispetto del duplice limite di i) durata di un anno dei comandi e dei distacchi e ii) del 31 dicembre 2026 per il loro impiego;
- il distacco privatistico si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, con la precisazione che: *“il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”* (art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) sicché trattamento economico, gerarchico e disciplinare restano in capo al datore distaccante;
- il comando viceversa si configura quando, in ambito pubblicistico, l'impiegato di ruolo presta servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene; sicché nel comando, fermo restando il rapporto organico che continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza, si modifica il rapporto di servizio, atteso che il dipendente pubblico è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, che gerarchico-disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale presta la propria opera;
- i termini “distacco” e “comando” indicano pertanto fenomeni omogenei, il primo utilizzato nell'ambito del lavoro alle dipendenze di soggetti privati e il secondo nell'ambito del pubblico impiego.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- Acquirente Unico S.p.A. appartiene al gruppo Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. a propria volta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- con deliberazione 284/2019/A è stato conferito *[omissis]*, dipendente di *[omissis]* di carriera dirigenziale, l'incarico di *[omissis]* dell'Autorità medesima, per l'approfondimento di questioni connesse con l'economia circolare con riferimento all'adeguamento

dell'attuale dotazione infrastrutturale agli obiettivi imposti dalle normative europee;

- con deliberazione 231/2023/A si è disposto il distacco per un anno con decorrenza dal 5 aprile 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 898, legge 29 dicembre 2022, n. 197 della summenzionata risorsa, *[omissis]*, per lo sviluppo di studi e valutazioni in merito allo specifico interesse dell'Autorità su progetti ed iniziative in ambito PNRR coerenti in specie con gli incarichi assegnati di Componente delle Commissioni di cui al D.M. n. 396 del 28 settembre 2021 e al D.M. n. 397 del 28 settembre 2021, per la valutazione di progetti in ambito PNRR nell'ambito del settore dei rifiuti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Consiglio dell'UE l'8 dicembre 2023 ha approvato la proposta di decisione presentata dalla Commissione che modifica il PNRR italiano, compreso il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU;
- conseguentemente risultano innovate le attività PNRR di interesse del Collegio dell'Autorità;
- il distacco per come delineato dall'art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 può essere utilizzato per assicurare un adeguato supporto al Collegio;
- *[omissis]* – già Consigliere del Collegio dell'Autorità – appare come la risorsa di cui chiedere il distacco considerate l'esperienza e la conoscenza del contesto istituzionale che ha maturato nell'analisi dei progetti PNRR.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con lettera prot. n. 24828 del 3 aprile 2024 si è data notizia ad *[omissis]* della possibile richiesta di adottare un provvedimento di distacco presso l'Autorità *[omissis]* con riguardo alle attività e per le ragioni di cui innanzi;
- con comunicazione prot. n. 25685 del giorno 8 aprile 2024, *[omissis]* ha confermato la propria disponibilità all'attivazione del distacco in argomento, informando altresì *[omissis]*.

CONSIDERATO, ULTERIORMENTE, CHE:

- il trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso l'Autorità in virtù di provvedimento di comando o distacco ha trovato negli anni disciplina nella deliberazione GOP 24/08 a carattere unilaterale e, successivamente, nella deliberazione 326/2012/A di matrice negoziale e inerente il personale proveniente da pubblica amministrazione;
- il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità è oggetto di negoziazione e stipula di ipotesi di accordo che acquisiscono validità a seguito

di recepimento in deliberazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 176/2023/A è stata recepita un'ipotesi di accordo con cui si è anche statuito che *“fermi restando i limiti di legge anche in termini di durata, l'eventuale distacco di personale da società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia disciplinato - in termini economici e limitatamente all'indennità accessoria incentivante e alla gratifica componente di risultato - in via analogica dall'ipotesi di accordo 4 luglio 2012, recepito in deliberazione 26 luglio 2012, 326/2012/A”*.

RITENUTO:

- di avvalersi *[omissis]* per il supporto al Collegio dell'Autorità nelle attività PNRR per come innovate dalla approvazione in data 8 dicembre 2023 del Consiglio dell'UE della proposta di decisione presentata dalla Commissione, compreso il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU;
- che, trattandosi di distacco di personale, l'imputazione del trattamento economico e normativo, inclusi eventuali rimborsi spese e missioni, permanga in capo al datore di lavoro, ovverosia *[omissis]*;
- che, fermi restando i limiti di legge anche in termini di durata, detto distacco sia disciplinato – in termini economici e limitatamente all'indennità accessoria incentivante e alla gratifica componente di risultato – non ai sensi della GOP 24/08, ma, in via analogica, dall'ipotesi di accordo 4 luglio 2012, recepita in deliberazione 326/2012/A, secondo quanto statuito dalla recente deliberazione 176/2023/A

DELIBERA

1. di avvalersi *[omissis]*, dirigente presso *[omissis]* per il supporto al Collegio dell'Autorità nelle attività connesse al PNRR, per come innovate dalla approvazione in data 8 dicembre 2023 del Consiglio dell'UE della proposta di decisione presentata dalla Commissione, compreso il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU, in ragione di provvedimento di distacco ai sensi dell'art. 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con imputazione del trattamento economico e normativo, inclusi eventuali rimborsi spese e missioni, in capo *[omissis]* e con previsione che, fermi restando i limiti di legge anche in termini di durata, detto distacco sia disciplinato - in termini economici e limitatamente all'indennità accessoria incentivante e alla gratifica componente di risultato - in via analogica dall'ipotesi di accordo 4 luglio 2012, recepito in deliberazione 26 luglio 2012, 326/2012/A, secondo quanto statuito

- dalla deliberazione 176/2023/A di recepimento di ipotesi di accordo siglata il 5 aprile 2023;
2. di individuare il 15 aprile 2024 quale data di decorrenza del distacco, anche ai fini del computo dell'annualità massima di durata dello stesso;
 3. di assegnare *[omissis]*, a soli fini amministrativi, al *[omissis]* in posizione di staff;
 4. di provvedere alla copertura della spesa complessiva a valere sul bilancio di previsione dell'Autorità, a valere sulla voce del piano dei conti n. U.1.09.01.01.000, come individuata ai sensi del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132 e s.m.i. e sui bilanci successivi come di competenza;
 5. di dare mandato al Segretario Generale e al Direttore Affari Generali e Risorse dell'Autorità per i seguiti di competenza;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini